

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE N. 97 DEL 13/09/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALUTAZIONE PROPOSTE TECNICHE E RENDERING ILLUMINAZIONI ARCHITETTURALI ISOLE DI LUCE 2024 E VERIFICA ALLESTIMENTO IN LOCO SPETTACOLI – PROGETTO ART. 21 L.R. 14/2016 “ISOLE DI LUCE. LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PER LA DESTAGIONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO” - CIG B30B38AB8C - ANTONINI STEFANO

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE

- Il DTL ha presentato a Regione Piemonte per il finanziamento, sul bando ex art. 21 L.r. 14/2016, il progetto “ISOLE DI LUCE. La valorizzazione del patrimonio culturale per la destagionalizzazione del prodotto turistico”, la cui azione principale è la realizzazione di uno spettacolo di illuminazione architettonica che include Isola Bella e Isola dei Pescatori (Lago Maggiore – VB);
- per valutare la congruità delle offerte tecniche presentate dai fornitori coinvolti nel confronto di preventivi, dei rendering e dell’effettiva fattibilità sulla base del budget proposto e per verificare in loco l’allestimento degli spettacoli, si rende necessario affidare un incarico a professionista con le idonee competenze.

VISTO

il nuovo codice degli appalti approvato con D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 che è entrato in vigore il 1 luglio 2023;

VISTO

l’art. 37 del predetto D. Lgs. n. 36/2023 (Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi) il quale stabilisce:

“1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;

b) omissis

2. Omissis

3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) (importo superiore a 140.000 euro).
4. 5. 6. 7. Omissis

DATO ATTO

- per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi (affidamento di importo non superiore ad €. 140.000,00);
- Il CDA del DTL ha approvato, nella riunione del 22/07/2024 la realizzazione di uno spettacolo di illuminazione architettuale che include Isola Bella e Isola dei Pescatori (Lago Maggiore – VB), inserita nel progetto "ISOLE DI LUCE. La valorizzazione del patrimonio culturale per la destagionalizzazione del prodotto turistico", presentato a Regione Piemonte per il finanziamento, sul bando ex art. 21 L.r. 14/2016, per la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale regionale in ottica green, delegando il Presidente alla stipula dei contratti necessari alla buona riuscita dell'azione promozionale. Per la realizzazione di questo spettacolo si rende necessario selezionare un fornitore comparando più preventivi.

RICHIAMATI

gli artt. 15, 17, 49, 50 e 62 del citato D. Lgs. n. 36/2023 che qui si riportano:

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

"1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

Omissis

Art. 17. (Fasi delle procedure di affidamento)

- "1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale".

Art. 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

- "1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a

oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.“

Art. 50. (Procedure per l'affidamento)

“1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- a) Omissis
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Omissis

Art. 62. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

“1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (€ 140.000,00), e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

Omissis

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 15 del citato D. Lgs. n. 36/2023 il Presidente ha attribuito, per questo affidamento, le funzioni di RUP e di direttore dell'esecuzione del contratto alla dipendente Simona Paracchini;
- la dipendente ha dichiarato l'assenza di conflitto di interesse nello svolgimento della procedura di affidamento del servizio ai sensi dell'art. 16 del citato D. Lgs. n. 36/2023 e del Codice Etico dell'Ente;

CONSIDERATO che:

- ai sensi e per gli effetti del citato art. 50 è possibile disporre l'affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad €. 140.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all'assegnazione dell'appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

RITENUTO

di procedere all'affidamento diretto del servizio di valutazione proposte tecniche e rendering illuminazioni architettrurali ISOLE DI LUCE 2024 e verifica allestimento in loco spettacoli per le esigenze del Distretto Turistico dei Laghi, nell'ambito del progetto "ISOLE DI LUCE. La valorizzazione del patrimonio culturale per la destagionalizzazione del prodotto turistico" alla ditta Antonini Stefano P.IVA 12235180010 e C.F. NTNSFN78T21L219A con sede in Via Saluzzo 1 bis - 10024 Moncalieri (TO) per il prezzo di € 4.950,00 oltre a oltre a IVA + rimborso spese viaggio, vitto e alloggio su presentazione di regolari giustificativi avendo accertato la congruità del preventivo presentato

DATO ATTO che

- L'impresa Antonini Stefano di Moncalieri è iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Torino (sez Imprese Artigiane) al n. TO-378724 con codice ATECORI 43.32.02 e si occupa, dall'anno 2020, di installazioni e manutenzioni di vario genere; in particolare vanta esperienza, in qualità di installatore di scenografie luminose, nei centri storici delle città di Lecco, Forlì, Pinerolo, Alassio, Sanremo, Albenga, Novara ecc.
- viene rispettato il principio di rotazione;

ACQUISITI E VISTI

- l'autodichiarazione del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023
- Casellario ANAC – assenza di annotazioni
- il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), Prot. INAIL_45225493 del 05/09/2024 (scadenza 03/01/2025) con esito regolare

DATO ATTO che

- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente;

DETERMINA

- 1) di affidare, per i motivi di cui in premessa che qui si richiamano espressamente, l'incarico per il servizio di valutazione proposte tecniche e rendering illuminazioni architettrali ISOLE DI LUCE 2024 e verifica allestimento in loco spettacoli, per le esigenze del Distretto Turistico dei Laghi" alla ditta Antonini Stefano P.IVA 12235180010 e C.F. NTNSFN78T21L219A con sede in Via Saluzzo 1 bis - 10024 Moncolieri (TO) per il prezzo di € 4.950,00 oltre a oltre a IVA + rimborso spese viaggio, vitto e alloggio su presentazione di regolari giustificativi, come da preventivo presentato che qui si richiama anche se materialmente non allegato;
- 2) di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023;
- 3) di stabilire le condizioni di pagamento come segue:
 - bonifico bancario a conclusione del servizio previa emissione di fattura elettronica;
- 4) di dare atto:
 - che il CIG relativo al presente affidamento è B30B38AB8C
 - che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge n.136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
 - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del D. L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
 - che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. n. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;
 - che il Responsabile Unico del Progetto è la dipendente Simona Paracchini con l'assistenza esterna del Dott. Ugo Renato Palmieri.

II PRESIDENTE

Francesco Gaiardelli



Franco Fierelli